

# REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO (CE) N. 2004/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 4 novembre 2003  
relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 191 del trattato stabilisce che i partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione e contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
- (2) È opportuno fissare una serie di norme di base, in forma di statuto, per i partiti politici a livello europeo, in particolare in relazione al loro finanziamento. L'esperienza acquisita nell'applicare il presente regolamento dovrebbe dimostrare in quale misura tale statuto debba o non debba essere integrato da altre regole.
- (3) La pratica indica che i membri di un partito politico a livello europeo saranno o cittadini raggruppati come partito politico, oppure partiti politici che formano un'alleanza. È pertanto opportuno precisare le nozioni di «partito politico» e di «alleanza di partiti politici» che saranno utilizzate ai fini del presente regolamento.
- (4) Per poter identificare un «partito politico a livello europeo», è importante stabilire talune condizioni. In particolare, è necessario che i partiti politici a livello europeo rispettino i principi sui quali l'Unione europea è fondata, che sono ripresi dai trattati e riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (5) Occorre prevedere la procedura da seguire da parte dei partiti politici a livello europeo che desiderino ottenere un finanziamento in applicazione del presente regolamento.
- (6) Occorre inoltre prevedere una verifica regolare delle condizioni che consentono di identificare un partito politico a livello europeo.
- (7) I partiti politici a livello europeo che abbiano ricevuto un finanziamento in applicazione del presente regolamento dovrebbero sottostare agli obblighi che garantiscono la trasparenza delle fonti di finanziamento.
- (8) In conformità della dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza, il finanziamento attribuito a norma del presente regolamento non dovrebbe essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici a livello nazionale. Nella medesima dichiarazione è previsto che le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo dovrebbero essere applicate, su una stessa base, a tutte le forze politiche europee rappresentate in seno al Parlamento europeo.
- (9) È opportuno definire la natura delle spese alle quali può applicarsi un finanziamento a norma del presente regolamento.
- (10) Gli stanziamenti destinati al finanziamento previsto dal presente regolamento dovrebbero essere stabiliti nell'ambito della procedura di bilancio annuale.
- (11) È necessario assicurare la massima trasparenza e il controllo finanziario dei partiti politici a livello europeo che ricevono finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
- (12) È opportuno prevedere un criterio di ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno, tenendo conto sia del numero di beneficiari, sia del numero di eletti al Parlamento europeo.
- (13) L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo dovrà fornire ai partiti politici a livello europeo dovrebbe essere basata sul principio della parità di trattamento.
- (14) L'applicazione del presente regolamento e le attività finanziate dovrebbero essere analizzate in una relazione del Parlamento europeo, che dovrebbe essere pubblicata.

(1) Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2003.